

Sulla rilevanza penale dell'attività di vendita sul libero mercato di estratti dalle inflorescenze di canapa sativa destinati al consumo

Cass. Sez. IV Pen. 15 marzo 2021, n. 10012 - Piccialli, pres.; Ranaldi, est.; D.G.A., ric. (*Conferma Trib. ries. Parma 25 novembre 2020 ord.*)

Produzione, commercio e consumo - Sequestro prodotti (confezioni contenenti inflorescenze di canapa sativa) derivanti dalla coltivazione della cannabis - Infiorescenze della canapa provenienti dalle sementi certificate con valore di THC compreso entro lo 0,6 per cento - Rilevanza penale dell'attività di vendita sul libero mercato di estratti dalle inflorescenze di canapa sativa destinati al consumo ed aventi effetti droganti - Divieti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

(*Omissis*)

FATTO

1. I sopra indicati ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Parma, depositata il 25.11.2020, che ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal PM in data 22.10.2020, in esecuzione del quale sono stati sottoposti a sequestro prodotti (segnatamente confezioni contenenti inflorescenze di canapa sativa) derivanti dalla coltivazione della cannabis presso gli esercizi commerciali di cui sono titolari i ricorrenti.

2. I ricorrenti lamentano quanto segue.

1) Violazione di legge per omessa motivazione.

Si deduce che in sede di riesame era stato prospettato lo ius superveniens (costituito dall'emanazione del D.M. n. Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23.7.2020 e dalla sentenza della CGUE n. 141/2020), sulla base del quale deve ritenersi che almeno le infiorescenze della canapa - quando provenienti dalle sementi certificate di cui alla L. n. 242 del 2016 - siano liberamente commercializzabili quando abbiano un valore di THC compreso entro lo 0,6%.

Il Tribunale ha omesso di rispondere in merito all'intervento della Corte di Giustizia, nonostante l'efficacia vincolante delle sentenze pregiudiziali. Nella sentenza citata, la Corte ha affermato che non vi sono ragioni per ritenere che la pianta della canapa, quando proveniente dalle sementi certificate, debba essere normativamente trattata in maniera diversa, in relazione alle parti della pianta stessa.

2) Violazione di legge per violazione della L. n. 242 del 2016, del D.Lgs. n. 75 del 2018 e della citata sentenza della CGUE.

Si sostiene che la L. n. 242 cit. ha lo scopo di promuovere la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa, ed in tale concetto va ricompresa la commercializzazione dei derivati della canapa stessa. L'elencazione delle attività previste dall'art. 2 della legge non può essere considerata tassativa.

Il legislatore ha recentemente inserito la canapa sativa nell'elenco delle piante officinali (D.M. n. Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2020), chiarendo che è consentito l'uso estrattivo dell'infiorescenza della canapa; ciò in attuazione del D.Lgs. n. 75 del 2018 che ha riformato la normativa in materia di piante officinali, prevedendo l'esclusione delle sostanze stupefacenti dal suo ambito di operatività.

A livello Europeo, sono prodotti leciti riconosciuti dal diritto comunitario tutti i prodotti derivanti dalla pianta di canapa industriale, non rientranti nell'alveo della Convenzione Unica sugli stupefacenti, come confermato dalla citata sentenza n. 141 della CGUE.

Per tali ragioni non possono condividersi le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 30475/2019, che peraltro non ha spiegato quali dovrebbero essere i parametri per pervenire all'accertamento dell'efficacia drogante della sostanza.

Si ritiene che tale soglia sia già stata positivamente con la L. n. 242 del 2016, che all'art. 4 indica un'area di liceità penale per il coltivatore che si accerti essere in possesso di sostanza con THC compreso fra 0,2 e 0,6%.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

DIRITTO

1. I dedotti motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento.

2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

3. Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 c.p.p., vanno rigettate le censure articolate dai ricorrenti con riferimento alla verifica del fumus commissi delicti.

Il Tribunale ha fatto buon governo dei principi di diritto in tema di verifica in sede di riesame della configurabilità del reato per il quale è stato imposto il vincolo cautelare reale.

In sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve infatti stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato: il che non significa che debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma che la sua verifica non comporti la verifica in concreto della sua fondatezza.

L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto in definitiva sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.

Pertanto, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657).

In altri termini, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale da parte del Tribunale del riesame (e anche della Corte di cassazione) non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840).

4. Il Tribunale, nel caso in esame, dopo aver correttamente ripercorso gli approdi ai quali è pervenuta la Suprema Corte sulla commercializzazione della cannabis sativa light, ha espresso una valutazione non censurabile in ordine alla configurabilità del fumus del reato per il quale è stato disposto il sequestro.

In proposito, è stato richiamato quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956).

Le Sezioni Unite, dopo un ampio esame della normativa di riferimento nazionale ed Europea, hanno in particolare attribuito natura "tassativa" alle sette categorie di prodotti elencate dalla L. n. 242 del 2016, art. 2, comma 2, che possono essere ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di cannabis sativa L. Tanto è stato affermato sul presupposto che si tratta di prodotti che derivano da una coltivazione che risulta consentita solo in via di eccezione, rispetto al generale divieto di coltivazione della cannabis, penalmente sanzionato. Tale convincimento è stato rafforzato dalla considerazione che la stessa disposizione derogatoria, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 26, comma 2, nel delimitare l'ambito applicativo della ricordata eccezione in cui si colloca l'intervento normativo del 2016, fa espresso riferimento alla finalità della coltivazione, che deve essere funzionale "esclusivamente" alla produzione di fibre o alla realizzazione di usi industriali, "diversi" da quelli relativi alla produzione di sostanze stupefacenti.

Le Sezioni unite hanno, inoltre, affrontato il tema delle soglie di percentuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrimine della liceità della commercializzazione dei suddetti prodotti.

Venivano in considerazione, cioè, i valori indicati dalla L. 2 dicembre 2016, n. 242, art. 4, commi 5 e 7, per la coltivazione della canapa, volti a tutelare esclusivamente l'agricoltore che, pur impiegando qualità consentite, nell'ambito della filiera agroalimentare delineata dalla legge, coltiva canapa che, nel corso del ciclo produttivo, risulti contenere, nella struttura, una percentuale di THC compresa tra lo 0,2 per cento e lo 0,6 per cento, ovvero superiore a tale limite massimo. Il comma 5 stabilisce invero che, nel primo caso, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge; il comma 7, nel prevedere la possibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6 per cento, ribadisce che, anche in tal caso, è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

Secondo le Sezioni unite, erroneamente le richiamate percentuali di THC sono state valorizzate, al fine di affermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 per cento ovvero allo 0,2 per cento. Pertanto, la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate alla L. 2016, art. 4, commi 5 e 7.

Né poteva venire in considerazione, ai fini della configurabilità della ipotesi delittuosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, il superamento della dose media giornaliera: già, infatti, le Sezioni unite avevano in precedenza affermato che quel che rileva è soltanto la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente (Sez. U, n. 47472 del 29/11/2007, Di Rocco, Rv. 237856), e che è quindi indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività della condotta, riferita alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920).

5. Sulla base di tali principi, il Tribunale ha ritenuto che il citato decreto del Ministero dell'Agricoltura - che ha menzionato la "canapa sativa inflorescenza" destinata ad "usi estrattivi" tra le piante officinali - non abbia mutato il quadro normativo, secondo cui permane la rilevanza penale dell'attività di vendita sul libero mercato di estratti dalle inflorescenze di canapa sativa destinati al consumo ed aventi effetti droganti.

Nessuna violazione di legge è riscontrabile nella suddetta motivazione.

6. Quanto alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (n. 141/2020), è appena il caso di rilevare che l'omesso rilievo attribuito nell'ordinanza impugnata a tale pronunciamento non configura alcuna violazione di legge sub specie di assenza di motivazione, essendo evidente dalla lettura complessiva dell'ordinanza che il Tribunale ha implicitamente disatteso l'argomento sulla scorta del sopra citato insegnamento della Sezioni Unite. Del resto, la sentenza della CGUE non si pone in contrasto con il detto insegnamento, ma si limita ad affermare che "Gli artt. 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del (OMISSIS) (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento", in tal modo facendo salva la persistenza di divieti finalizzati alla tutela della salute pubblica, quale deve ritenersi quello penalmente sanzionato dal D.P.R. n. 309 del 1990 e, soprattutto, non incidendo sulla normativa nazionale, avente rilievo penale, in materia di sostanze stupefacenti. Peraltro, occorre considerare che il CBD di cui tratta la detta sentenza è un componente chimico della cannabis che pacificamente non ha effetti stupefacenti, a differenza del THC, sicchè anche sotto questo profilo la sentenza citata non ha effettiva incidenza sulla concreta fattispecie di che trattasi.

7. Conseguo il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

(Omissis)